

# INFORMATIVA GENNAIO 2013

## **AUTOCERTIFICAZIONE DEI RISCHI: RINVIATA AL 30 GIUGNO 2013 DA LEGGE 228/2012**

La **G.U. n. 302 del 29/12/2012 - S.O. n. 212** pubblica la Legge n. 228/2012 detta di "stabilità" con moltissimi emendamenti al testo base proposto dal Governo. Tra gli emendamenti vi è **la proroga della possibilità di "Autocertificazione" degli obblighi del Documento di valutazione dei rischi** di cui all'art. 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 per le PMI, fino a 10 lavoratori.

Il comma 5 dell'art. 29, recita: I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).

La proroga è prevista al comma 388 e nella successiva tabella: **rinvio al 30 giugno 2013 degli obblighi di cui all'art. 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 (non più scadenza del 31.12.2012).**

## **DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2013**

Il DPCM del 20 dicembre 2012 ha stabilito che la dichiarazione ambientale relativa ai dati 2012 dovrà essere presentata con le modalità MUD, **entro il 30 aprile 2013.**

**Per il 2013 non è possibile utilizzare la modalità Sistri perché l'operatività del sistema è sospesa fino al compimento di verifiche da compiere entro il 30 giugno 2013** (art. 52 del DL 22 giugno 2012, n. 83).

La dichiarazione ambientale 2013 deve essere inviata con una delle seguenti modalità:

- **Telematica:** compilando e trasmettendo la dichiarazione tramite il sito [www.mudtelematico.it](http://www.mudtelematico.it). È necessaria la firma digitale del dichiarante o del compilatore;
- **Cartacea:** compilando la dichiarazione e inviando le schede alla Camera di commercio.

## **SCALE PORTATILI: INDICAZIONI PER LA SCELTA, L'UTILIZZO E LA MANUTENZIONE**

Gli **incidenti correlati alle scale portatili** avvengono solo nel 20% dei casi per difetti o rotture della scala, per il restante 80% **avvengono per un uso non corretto dell'attrezzatura.**

In particolare si ricorda che il Decreto legislativo 81/2008 con l'art. 111, comma 3, ha disposto che il datore di lavoro "utilizzi una scala portatile quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l'utilizzo di altre attrezzature (per esempio, i trabattelli, i cestelli elevatori) considerate più sicure non sia giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure dalle caratteristiche dei siti che non può modificare". È comunque l'analisi del rischio che deve determinare la scelta delle attrezzature di volta in volta più idonee all'attività da svolgere. E in certe condizioni le scale portatili possono essere utilizzate nei lavori in quota (attività che espongono il lavoratore al rischio di caduta da un'altezza superiore a 2 m rispetto a un piano stabile). L'art. 113 fornisce diverse indicazioni relative alla sicurezza delle scale, con particolare attenzione ai problemi di stabilità.

Riguardo alla **scelta delle scale** si indica che la **marcatrice CE** può essere apposta se esiste una specifica direttiva di prodotto oppure se sulla gazzetta ufficiale della commissione europea sia stato pubblicato il riferimento ad una norma tecnica armonizzata. Per le scale portatili non sussiste, al momento, nessuna di queste due condizioni". Dunque **non è ancora possibile marcare le scale portatili col marchio CE**.

**I fattori da considerare nella scelta della scala sono diversi:** "scopo dell'utilizzo, altezza da raggiungere, luogo in cui si utilizza la scala, esigenze di stivaggio e trasporto, presenza di rischio elettrico, portata necessaria, tempi di lavoro, uso in ambienti umidi o bagnati, esperienza dell'utilizzatore, abitudini dell'utilizzatore, consuetudini del settore in cui viene utilizzata la scala".

Le linee guida Inail forniscono indicazioni relative alla valutazione dei rischi con riferimento alla scelta, l'uso e la manutenzione delle scale portatili.

#### **Indicazioni relative all'uso e alla manutenzione della scala:**

- "l'utilizzatore deve essere formato e informato;
- consultare le istruzioni d'uso;
- seguire le raccomandazioni (linea guida Ispesl - EN131 parte 3);
- la EN 131 parte 3 e le linee guida INAIL indirizzano il produttore alla compilazione delle istruzioni;
- le istruzioni d'uso e manutenzione possono diventare la traccia per un percorso di formazione all'utilizzo delle scale".

E se come ogni altra attrezzatura di lavoro anche le scale portatili hanno necessità di manutenzione, è bene ricordare che:

- "nelle istruzioni dovrebbe essere presente una lista di controlli;
- le **parti maggiormente soggette a usura o rottura** sono: dispositivi antiscivolo, poggiatesta, primi pioli della scala a sfilo, punto di attacco tra piolo e montante, punto di contatto tra scala e appoggio del mezzo di trasporto".